

**Alla gentile clientela**

Gentile Cliente,

le elenchiamo di seguito in forma schematica le novità contenute nella nuova legge di bilancio 2020 e nel decreto collegato alla legge di bilancio.

Cordiali saluti

Longare, 10.01.2020

De.Co. Servizi

# DE.CO. SERVIZI

Argomento	Descrizione
<b>Nuovi limiti nel regime forfetario ex L. 190/2014</b>	<p>Nuove regole per accedere al regime forfetario: si dovranno fare le seguenti verifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Con riferimento all'anno precedente:<ul style="list-style-type: none"><li>• limite di ricavi o compensi pari a € 65.000 (ragguagliati ad anno);</li><li>• spese per lavoro dipendente e collaboratori fino a € 20.000;</li><li>• i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente, di pensione e assimilati per importo superiore a € 30.000;</li></ul></li><li>• Con riferimento all'anno in corso:<ul style="list-style-type: none"><li>• le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di forfettizzazioni del reddito;</li><li>• i soggetti non residenti, ad eccezione dei residenti nella UE o nel SEE e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;</li><li>• i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;</li><li>• gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a<ul style="list-style-type: none"><li>• società di persone o associazioni di cui art. 5 TUIR</li><li>• imprese familiari (in qualità di collaboratori)</li><li>• SRL controllate direttamente o indirettamente e che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte come forfetario</li></ul></li><li>• le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.</li></ul></li></ul> <p>I contribuenti forfettari che aderiscono alla fattura elettronica vedono la riduzione di 1 anno del termine prescrizione di accertamento.</p>
<b>Rivalutazione dei beni d'impresa</b>	<p>La legge di bilancio 2020 ha riaperto le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d'impresa. La rivalutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• riguarda i beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2018;</li><li>• deve essere effettuata nel bilancio dell'esercizio successivo (per i soggetti "solari", si tratta del bilancio al 31.12.2019).</li></ul> <p>Rispetto ai precedenti provvedimenti speciali di rivalutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• è stata ridotta l'entità delle imposte sostitutive da versare (12% per i beni ammortizzabili; 10% per i beni non ammortizzabili);</li><li>• è stata introdotta la facoltà di versamento rateale dell'imposta (in 3 o 6 rate a seconda della relativa entità).</li></ul>
<b>Estromissione dell'immobile strumentale dell'impresa individuale</b>	<p>Sono state riaperte le disposizioni agevolative per l'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, con le quali è possibile fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella privata della persona con un'imposizione ridotta.</p> <p>L'imposta è, infatti, prevista nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale dell'immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto, e può essere assunta adottando, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale.</p> <p>L'estromissione deve essere perfezionata entro il 31.5.2020, anche se i relativi effetti retroagiscono all'1.1.2020 (l'immobile si considera, quindi, posseduto dalla persona nella sfera "privata" per l'intero 2020).</p>

<b>Aumento della percentuale di deducibilità dell'IMU</b>	<p>Si interviene sulla percentuale di deducibilità IRPEF/IRES dell'IMU relativa agli immobili strumentali; analoghe percentuali si applicano all'IMI della Provincia autonoma di Bolzano e all'IMIS della Provincia autonoma di Trento.</p> <p>Rimangono fermi i consueti criteri di deducibilità.</p> <p><b>Deducibilità per il periodo d'imposta 2019 "solare"</b></p> <p>È confermata, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (vale a dire, per il periodo d'imposta 2019 "solare"), la deducibilità al 50%, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, dell'IMU relativa agli immobili strumentali.</p> <p><b>Deducibilità per i periodi d'imposta successivi al 2019 "solare"</b></p> <p>La deducibilità IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, sempre in relazione agli immobili strumentali, aumenta nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 60%, per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 (vale a dire, per i periodi 2020 e 2021 "solari");</li><li>• 100%, a regime, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (vale a dire, dal periodo 2022 "solare").</li></ul>
<b>Auto in uso promiscuo ai dipendenti - Fringe benefit</b>	<p>Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall'1.7.2020, la percentuale di determinazione del <i>fringe benefit</i> varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• per i veicoli con valori di emissione di CO2 non superiore a 60g/km, si assume il 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell'ACI;</li><li>• per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160g/km, la suddetta percentuale è pari al 30%;</li><li>• per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 40% per l'anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021;</li><li>• per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 50% per l'anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.</li></ul>
<b>Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali</b>	<p>Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020, in sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, è previsto un nuovo credito d'imposta.</p> <p><b>Misura dell'agevolazione</b></p> <p>Il credito d'imposta "generale", relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi non "4.0", è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• nella misura del 6% del costo;</li><li>• nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.</li></ul> <p>Per gli investimenti in beni "4.0" (ex iper-ammortamento) compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;</li><li>• 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.</li></ul> <p>Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• nella misura del 15% del costo;</li><li>• nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.</li></ul> <p><b>Modalità di utilizzo dell'agevolazione</b></p> <p>Il credito d'imposta:</p>

# DE.CO. SERVIZI

	<ul style="list-style-type: none"><li>• è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;</li><li>• spetta per i beni materiali (sia “ordinari” che “4.0”) in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all'anno) e per i soli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali (1/3 all'anno);</li><li>• nel caso di investimenti in beni materiali “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione.</li></ul> <p><b>Dicitura in fattura</b></p> <p>Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell'agevolazione.</p>
<b>Credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione</b>	<p>Viene introdotto, per il 2020, un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.</p> <p><b>Misura dell'agevolazione</b></p> <p>Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d'imposta spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• in misura pari al 12% della relativa base di calcolo;</li><li>• nel limite massimo di 3 milioni di euro.</li></ul> <p>Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• in misura pari al 6% della relativa base di calcolo o al 10% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;</li><li>• nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.</li></ul> <p>Per le attività di <i>design</i> e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• in misura pari al 6% della relativa base di calcolo;</li><li>• nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.</li></ul> <p><b>Modalità di utilizzo dell'agevolazione</b></p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;</li><li>• in tre quote annuali di pari importo;</li><li>• a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;</li><li>• subordinatamente all'adempimento dei previsti obblighi di certificazione.</li></ul>
<b>Credito d'imposta per la formazione 4.0</b>	<p>Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta per la formazione 4.0, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.</p> <p><b>Misura dell'agevolazione</b></p> <p>Alle piccole imprese (dipendenti &lt; 50; fatturato/totale di bilancio ≤ 10 milioni di euro) il credito d'imposta spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• nella misura del 50% delle spese ammissibili;</li><li>• nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro.</li></ul> <p>Per le medie imprese (dipendenti &lt; 250; fatturato ≤ 50 milioni di euro e/o totale di bilancio ≤ 43 milioni di euro), l'agevolazione spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• in misura pari al 40% delle spese ammissibili;</li><li>• nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (non più 300.000,00 euro).</li></ul> <p>Per le grandi imprese, l'agevolazione spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• in misura pari al 30% delle spese ammissibili;</li><li>• nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (non più 200.000,00 euro).</li></ul>

# DE.CO. SERVIZI

	<p>Fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del credito d'imposta per il 2020 è aumentata, per tutte le imprese, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.</p> <p><b>Eliminazione dell'obbligo dei contratti collettivi</b></p> <p>È stato eliminato l'obbligo di disciplinare in maniera dettagliata le attività di formazione nei contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente.</p>
<b>Credito d'imposta per le edicole - Ampliamento dei beneficiari</b>	<p>Per l'anno 2020, il credito d'imposta è riconosciuto agli esercenti attività commerciali non esclusivi anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.</p> <p>L'agevolazione è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.</p>
<b>Nuova detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici (c.d. "bonus facciate")</b>	<p>È introdotta una nuova detrazione dall'imposta lorda pari al 90% per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le spese documentate e sostenute nell'anno 2020;</li><li>• relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi) degli edifici <u>ubicati in zona A o B</u> ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444.</li></ul> <p>Considerato che la norma dispone, genericamente, che l'agevolazione consista in una detrazione dall'imposta lorda, la stessa dovrebbe riguardare sia l'IRPEF che l'IRES.</p> <p><b>Interventi agevolati</b></p> <p>La nuova agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.</p> <p>Rientrano tra gli interventi agevolati quelli di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• sola pulitura;</li><li>• sola tinteggiatura esterna (sono inclusi, quindi, detti interventi di manutenzione ordinaria).</li></ul> <p><b>Assenza di limite massimo di spesa</b></p> <p>Con riguardo alle spese sostenute nell'anno 2020 per i suddetti interventi, la detrazione compete nella misura del 90%. La norma non prevede un limite di spesa massimo.</p> <p><b>Ripartizione</b></p> <p>La nuova detrazione del 90% deve essere ripartita in 10 rate annuali.</p>
<b>Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga</b>	<p>È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2020 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.</p> <p>In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2020.</p> <p>Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.</p>
<b>Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga</b>	<p>È prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2020, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.</p> <p>Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.</p>
<b>Proroga della de-</b>	<p>Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il c.d. "bonus mobili"</p>

Via Ponte di Costozza, 85 – 36023 Longare (VI)

Tel. 0444 953083 - Fax. 0444 555308

www.decoservizi.come-mail: info@decoservizi.com

# DE.CO. SERVIZI

<b>trazione c.d. "bonus mobili"</b>	(art. 16 co. 2 del DL 63/2013). A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2019.
<b>Cessione e sconto sul corrispettivo per gli interventi sugli immobili (recupero, riqualificazione energetica e antisismici)</b>	Dall'1.1.2020: <ul style="list-style-type: none"><li>viene eliminata la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo per gli interventi antisismici;</li><li>lo sconto sul corrispettivo per gli interventi di riqualificazione energetica permane per i soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello sulle parti comuni degli edifici condominiali per importi pari o superiori a 200.000,00 euro;</li><li>viene soppressa la cessione della detrazione IRPEF derivante dall'esecuzione dagli interventi di recupero edilizio dai quali si ottiene un risparmio energetico, di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR.</li></ul>
<b>Detrazione IRPEF 19% - Modalità di pagamento tracciabile</b>	A decorrere dall'1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante: <ul style="list-style-type: none"><li>bonifico bancario o postale;</li><li>ulteriori sistemi "tracciabili", diversi da quello in contanti, previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.</li></ul> <b>Spese per medicinali e prestazioni sanitarie escluse dalla tracciabilità</b> La disposizione non si applica: <ul style="list-style-type: none"><li>alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici;</li><li>alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.</li></ul>
<b>Cedolare secca</b>	Viene portata "a regime" l'aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato. <b>Ambito di applicazione dell'aliquota del 10%</b> Si ricorda che l'art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2011 prevede l'applicazione della cedolare secca con aliquota ridotta esclusivamente per i contratti di locazione che: <ul style="list-style-type: none"><li>siano riferiti a unità immobiliari ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall'art. 1 co. 1 lett. a) e b) del DL 551/88 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i Comuni confinanti con gli stessi e gli altri Comuni capoluogo di provincia) e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE;</li><li>siano stipulati "a canone concordato" sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, di cui all'art. 2 co. 3 della L. 431/98 e di cui all'art. 8 della medesima legge (per poter applicare l'aliquota ridotta della cedolare secca, per i contratti stipulati in base al DM 16.1.2017 senza l'intervento delle associazioni sindacali, è necessaria una attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo definito in sede locale per la determinazione dei canoni).</li></ul> <b>Cedolare secca sulle locazioni commerciali</b> La legge di bilancio 2020 non ha prorogato la cedolare secca del 21% sulle locazioni di immobili commerciali (negozi e botteghe classificati C/1 aventi superficie non superiore a 600 mq) introdotta, limitatamente ai contratti stipulati nel 2019, dalla legge di bilancio 2019.

Via Ponte di Costozza, 85 – 36023 Longare (VI)

Tel. 0444 953083 - Fax. 0444 555308

www.decoservizi.come-mail: info@decoservizi.com

# DE.CO. SERVIZI

<b>IUC e TASI - Abolizione</b>	<p>A decorrere dal 2020, è abolita la IUC di cui all'art. 1 co. 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e viene riscritta la disciplina dell'IMU.</p> <p>Considerato che la IUC si compone dell'IMU e della componente riferita ai servizi comunali che consiste nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella TARI, di fatto, dall'1.1.2020 viene abolita la TASI.</p>
<b>Spese veterinarie - Aumento dell'importo massimo detraibile</b>	<p>Dall'1.1.2020, la detrazione IRPEF del 19% per le spese veterinarie prevista dall'art. 15 co. 1 lett. c-bis) del TUIR si applica fino all'importo massimo di 500,00 euro (in luogo dei precedenti 387,34 euro), per la parte eccedente 129,11 euro.</p>
<b>Spese di iscrizione a scuole di musica dei ragazzi - Detrazione IRPEF del 19% dal 2021</b>	<p>Dall'1.1.2021, spetta la detrazione IRPEF nella misura del 19% per le spese di iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• conservatori di musica,</li><li>• istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della L. 21.12.99 n. 508,</li><li>• scuole di musica iscritte nei registri regionali,</li><li>• cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica (nuova lett. e-<i>quater</i> all'art. 15 co. 1 del TUIR).</li></ul> <p><b>Limite massimo di reddito e di spesa</b></p> <p>La detrazione spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000,00 euro;</li><li>• per un importo delle spese non superiore a 1.000,00 euro;</li><li>• anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli).</li></ul>
<b>Canone unico - Istituzione dal 2021</b>	<p>Dal 2021, è introdotto il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. "canone unico") che dovrà essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle città metropolitane.</p> <p>Il canone sostituirà:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);</li><li>• il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);</li><li>• l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni,</li><li>• il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27 co. 7 e 8 del DLgs. 30.4.92 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.</li></ul> <p>Il canone, inoltre, sarà comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.</p>
<b>Sport bonus</b>	<p>Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.</p>
<b>Compensazione nel modello F24 di crediti relativi a imposte dirette e IRAP - Obbligo di preventiva pre- sentazione della dichiarazione</b>	<p>Per effetto dell'art. 3 co. 1 del DL 124/2019 convertito, l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione nel modello F24 di crediti, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, viene esteso:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• alle imposte sui redditi e relative addizionali;</li><li>• alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;</li><li>• all'IRAP.</li></ul> <p>Tali crediti potranno quindi essere utilizzati in compensazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• solo a seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP dal quale</li></ul>

Via Ponte di Costozza, 85 – 36023 Longare (VI)

Tel. 0444 953083 - Fax. 0444 555308

www.decoservizi.come-mail: info@decoservizi.com

# DE.CO. SERVIZI

	<p>emergono;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.</li></ul> <p>In pratica, vengono estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP le stesse regole già applicabili ai crediti IVA.</p> <p><b>Decorrenza</b></p> <p>La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (art. 3 co. 3 del DL 124/2019 convertito), quindi da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.</p> <p>Per i crediti maturati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, emergenti dai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, rimangono invece applicabili le precedenti disposizioni che non prevedevano l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emergono.</p>
<p><b>Presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni - Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate - Estensione</b></p>	<p>Viene esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA l'obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP;</li><li>• dei crediti d'imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.</li></ul> <p>In pratica, anche per i contribuenti non titolari di partita IVA l'utilizzo dei sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni diventa un obbligo generalizzato, mentre prima era previsto solo in caso di modelli F24 "a saldo zero" o di particolari crediti d'imposta agevolativi.</p> <p><b>Crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta</b></p> <p>L'obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni viene esteso a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta (es. per ritenute alla fonte, rimborsi da modelli 730, "bonus Renzi"), indipendentemente dal possesso della partita IVA.</p> <p><b>Decorrenza</b></p> <p>La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (art. 3 co. 3 del DL 124/2019 convertito), quindi, ad esempio, da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.</p>
<p><b>Controllo preventivo delle compensazioni - Scarto dei modelli F24 - Sanzioni</b></p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, se ravvisa profili di rischio dalla stessa individuati, può bloccare preventivamente i modelli F24 che contengono compensazioni e successivamente disporre lo scarto.</p> <p>Se il modello F24 viene bloccato e scartato, il pagamento non è eseguito.</p> <p>Si prevede una sanzione pari al 5% dell'importo per importi fino a 5.000 euro, oppure pari a 250 euro per importi superiori a 5.000 euro, a carico del contribuente il cui modello F24 sia stato preventivamente scartato (nella versione originaria del DL era prevista una sanzione fissa di 1.000 euro). Tale sanzione viene contestata mediante cartella di pagamento, con diretta iscrizione a ruolo.</p> <p>Ove il contribuente paghi la sanzione entro 30 giorni dall'apposita comunicazione preventiva inviata dall'Agenzia delle Entrate, l'iscrizione a ruolo non viene eseguita.</p> <p>In ogni caso, il contribuente può far presente all'Agenzia delle Entrate elementi valutati erroneamente o non considerati.</p>
<p><b>Imponibilità IVA delle prestazioni</b></p>	<p>Dal 1.1.2020 vengono escluse dal regime di esenzione IVA, previsto per la generalità dei servizi didattici, le prestazioni relative all'insegnamento della guida automobi-</p>

Via Ponte di Costozza, 85 – 36023 Longare (VI)

Tel. 0444 953083 - Fax. 0444 555308

www.decoservizi.come-mail: info@decoservizi.com

# DE.CO. SERVIZI

<p><b>per le patenti di guida B e C1</b></p>	<p>listica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1.</p> <p>Rimangono imponibili IVA le prestazioni didattiche relative alle patenti professionali.</p> <p><b>Salvaguardia dei comportamenti pregressi</b></p> <p>Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della disposizione, per effetto della sentenza della Corte di Giustizia UE 14.3.2019 causa C-449/17.</p> <p><b>Certificazione dei corrispettivi</b></p> <p>L'art. 32 co. 4 del DL 124/2019 convertito stabilisce, a decorrere dall'1.1.2020, l'abolizione dell'esonero dall'obbligo di certificazione fiscale di cui potevano beneficiare le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole.</p> <p>Per le suddette prestazioni, le autoscuole:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• sono tenute alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015;</li><li>• possono, fino al 30.6.2020, documentare i corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale.</li></ul>
<p><b>Utilizzo dei file delle fatture elettroniche</b></p>	<p>L'art. 14 del DL 124/2019 convertito modifica l'art. 1 del DLgs. 127/2015, prevede la memorizzazione integrale dei <i>file</i> delle fatture elettroniche sino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello della dichiarazione cui i documenti si riferiscono o alla definizione di eventuali giudizi. Sulla base della nuova disposizione, l'Amministrazione finanziaria potrà, quindi, memorizzare anche i dati richiesti dall'art. 21 co. 2 lett. g) del DPR 633/72, concernenti la natura, qualità e quantità dei beni e servizi che formano oggetto dell'operazione, anche in caso di mancata adesione del contribuente al servizio di consultazione delle fatture elettroniche.</p> <p>I dati così ottenuti potranno essere utilizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• dalla Guardia di Finanza per l'assolvimento di funzioni di politica economica e finanziaria ad essa demandate; vengono potenziate, in questo modo, le attività di contrasto a violazioni non necessariamente relative al settore tributario (mercato dei capitali, tutela della proprietà intellettuale, ecc.);</li><li>• dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale.</li></ul> <p>In sede di attuazione delle nuove disposizioni, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate sono comunque tenute ad adottare "<i>idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato</i>", sentito il Garante per la protezione dei dati personali.</p>

# DE.CO. SERVIZI

<p><b>Prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche - Proroga del divieto di emissione di fatture elettroniche</b></p>	<p>Non essendo ancora state individuate modalità specifiche per l'emissione della fattura elettronica da parte dei soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche, l'art. 15 del DL 124/2019 convertito ha disposto la proroga, anche per l'anno 2020, del divieto di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a tale Sistema.</p> <p>Per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 9-<i>bis</i> co. 2 del DL 14.12.2018 n. 135, la proroga ha effetto anche con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche da parte dei soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.</p> <p>Il "decreto fiscale" stabilisce altresì che, a decorrere dall'1.7.2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria adempiono all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri mediante trasmissione degli stessi al Sistema tessera sanitaria, tramite strumenti tecnologici che ne garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza (ivi compresi quelli che consentono pagamenti con carte di debito o credito).</p>
<p><b>Imposta di bollo sulle fatture elettroniche</b></p>	<p>È ora previsto che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, l'Agenzia delle Entrate comunichi all'interessato, con modalità telematiche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'importo dovuto;</li><li>• la sanzione amministrativa del 30%, ridotta a un terzo;</li><li>• gli interessi calcolati fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.</li></ul> <p>Qualora il soggetto non proceda al versamento degli importi dovuti entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, l'Agenzia delle Entrate provvederà all'iscrizione a ruolo delle somme non versate.</p> <p><b>Versamenti fino a 1.000,00 euro annui</b></p> <p>Viene inoltre stabilito che, al fine di semplificare gli adempimenti degli operatori, qualora gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000,00 euro, il versamento dell'imposta possa essere assolto con cadenza semestrale, entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno.</p>
<p><b>Reverse charge per appalti e subappalti</b></p>	<p>Dal 2020 il meccanismo del <i>reverse charge</i> si rende applicabile per le prestazioni di servizi effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, laddove vi sia un prevalente utilizzo di manodopera;</li><li>• presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.</li></ul> <p><b>Esclusioni</b></p> <p>La nuova disciplina non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• alle prestazioni di servizi relative al settore dell'edilizia (art. 17 co. 6 lett. a) e a-<i>ter</i>) del DPR 633/72) ed alle prestazioni nei confronti della P.A. e di altri enti e società assoggettati a <i>split payment</i> (art. 17-<i>ter</i> del DPR 633/72);</li><li>• alle agenzie per il lavoro (Capo I del Titolo II del DLgs. 276/2003).</li></ul>
<p><b>Invio dei corrispettivi mediante strumenti evoluti di incasso</b></p>	<p>Dall'1.1.2021, in favore dei commercianti al minuto e dei soggetti assimilati, c'è la possibilità di adempiere agli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi avvalendosi di sistemi evoluti di incasso che consentano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati.</p>

Via Ponte di Costozza, 85 – 36023 Longare (VI)

Tel. 0444 953083 - Fax. 0444 555308

www.decoservizi.come-mail: info@decoservizi.com

# DE.CO. SERVIZI

<b>Credito d'imposta su commissioni per pagamenti elettronici</b>	<p>Per incentivare i mezzi di pagamento elettronici, viene previsto il riconoscimento di un credito d'imposta a esercenti attività d'impresa, arti e professioni che hanno ricavi non superiori a 400.000 euro.</p> <p>Il credito d'imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari (banche, poste, ecc.) o con altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili;</li><li>• in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dall'1.7.2020.</li></ul>
<b>Aliquota IVA agevolata su prodotti igienico-sanitari</b>	<p>Dal 1/1/2020 è prevista l'applicazione dell'aliquota IVA del 5%:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ai prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili;</li><li>• alle coppette mestruali.</li></ul>
<b>Autotrasportatori - Incentivi per il rinnovo del parco veicolare</b>	<p>Vengono stanziati risorse destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.</p> <p>L'entità dei contributi (che sarà meglio definita nel DM attuativo):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• sarà compresa tra un minimo di 2.000,00 euro e un massimo di 20.000,00 euro per ciascun veicolo;</li><li>• sarà differenziata in ragione della massa complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalità di alimentazione.</li></ul>
<b>Progressiva riduzione dei limiti all'utilizzo dei contanti</b>	<p>Viene previsto un progressivo abbassamento del limite all'utilizzo del denaro contante verso quota 999,99 euro, dagli attuali 2.999,99 euro. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'importo limite di 999,99 euro varrà dall'1.1.2022;</li><li>• dall'1.7.2020 al 31.12.2021, invece, varrà l'importo limite di 1.999,99 euro.</li></ul> <p>Un analogo abbassamento del limite verso quota 999,99 euro è previsto anche per la soglia relativa all'attività di cambiavalute.</p> <p><b>Conseguenze sulla disciplina sanzionatoria</b></p> <p>Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.</p> <p>Per esigenze di coerenza sistematica rispetto alle novità apportate in ordine ai limiti di utilizzo del denaro contante, si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• per le violazioni commesse e contestate dall'1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro (dagli attuali 3.000,00);</li><li>• per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall'1.1.2022, il minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.</li></ul> <p>Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, la sanzione continua ad essere quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.</p>
<b>Obbligo di accettare pagamenti tramite carte</b>	<p>I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso "carte di pagamento"; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica (sono in ogni caso fatte salve le disposizioni antiriciclaggio del DLgs. 231/2007).</p> <p>Il DL 124/2019 aveva previsto che, a decorrere dall'1.7.2020, la "mancata accettazione" di pagamenti tramite carte di pagamento, di qualsiasi importo, da parte di soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sarebbe stata punita con la sanzione amministrativa di 30,00</p>

# DE.CO. SERVIZI

	<p>euro, aumentati del 4% del valore della transazione per la quale fosse stata rifiutata l'accettazione del pagamento.</p> <p>Tale previsione è stata soppressa in sede di conversione in legge.</p>
<b>Proroga del c.d. "bonus bebè"</b>	<p>Si dispone che l'assegno mensile di natalità (c.d. "bonus bebè"), già erogato in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato tra l'1.1.2015 e il 31.12.2019, sia:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dall'1.1.2020 al 31.12.2020;</li><li>• corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione;</li><li>• esteso, contrariamente agli anni scorsi, anche a nuclei familiari che abbiano un ISEE superiore a 25.000,00 euro.</li></ul>
<b>Aumento del c.d. "bonus asili nido"</b>	<p>Dal 2019 viene reso strutturale l'aumento a 1.500 euro su base annua del c.d. "bonus asili nido", inizialmente previsto solo per il triennio 2019-2021. Inoltre, a decorrere dal 2020, il <i>bonus</i> in esame è comunque incrementato di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1.500 euro, per i nuclei familiari con un valore ISEE fino a 25.000 euro;</li><li>• 1.000 euro, per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro.</li></ul>